



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITÀ
UFFICIO LAVORI PUBBLICI





CODICE COMMESSA: 18/22_RL

SP 41 di Tiglieto

Lavori di consolidamento del corpo stradale mediante realizzazione di manufatto di sostegno del ciglio di valle al km 2+400 in Comune di Rossiglione.

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

REDATTO DA: Geom. Andrea Napoli 			PROGETTISTA: Ing. Lidia Santoro 			ALLEGATO 8		
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:			IL RESPONSABILE D'UFFICIO:  Ing. Francesca Villa			TAVOLA N°		
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ing. Francesca Villa			SCALA		
						DATA		
CONTROLLATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA			
APPROVATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA			



Direzione Territorio e Mobilità

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità

Ufficio Lavori Pubblici

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO	1
ART. 1 - Oggetto dell'appalto	4
ART. 2 - Documenti contrattuali	5
ART. 3 - Ammontare del contratto	6
ART. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	6
ART. 5 - Modifica del contratto	6
ART. 6 - Revisione dei prezzi	7
ART. 7 - Termini di esecuzione dei lavori	9
ART. 8 - Modalità e termini di collaudo	10
ART. 9 - Riserve.....	11
ART. 10 - Oneri a carico dell'Appaltatore	12
ART. 11 - Subappalti e subcontratti.....	13
ART. 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	15
ART. 13 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione	16
ART. 14 - Clausole di legalità	16
ART. 15 - Garanzie - Polizze assicurative	18
ART. 16 - Contabilità e pagamenti	20
ART. 17 - Tracciabilità dei pagamenti.....	24
ART. 18 - Penali.....	26
ART. 19 - Risoluzione del contratto	27
ART. 20 - Recesso	28
ART. 21 - Controversie.....	28
ART. 22 - Discordanze negli atti contrattuali.....	28
ART. 23 - Trattamento dei dati personali.....	29
ART. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	29
ART. 25 - Elezione del domicilio.....	30
ART. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	30

Contratto di appalto avente ad oggetto: CC 18/22_RL - SP 41 DI TIGLIETO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DI SOSTEGNO DEL CIGLIO DI VALLE AL KM 2+400 IN COMUNE DI ROSSIGLIONE

CIG....., CUP D27H22001430002

TRA

- la Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, rappresentata da, nato ail (C.F.....), nella sua qualità die

- (C.F. P.IVA) avente sede in, Via(di seguito anche “Appaltatore”), rappresenta da, nato a il....., C.F....., della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di.....

PREMESSO

In caso di affidamento diretto con o senza consultazione di più operatori economici

- che con Determinazione dirigenziale n..... il Dirigenteha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, l'Impresarisulta iscritta nella White List della Prefettura;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà di revoca o di recesso a favore dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali ha presentato garanzia fideiussoria rilasciata il da....., per una somma garantita pari a €giuste le riduzioni di legge;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016

In caso di unico offerente

- che non è necessario attendere la decorrenza del termine di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ricorrendo l'ipotesi dell'unico offerente di cui al comma 10 lettera a) del medesimo articolo (unico offerente);

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida in appalto all'operatore economico e per essa a, il quale nella precitata sua qualità accetta senza riserva alcuna, di effettuare **l'esecuzione di tutti i lavori** e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di:

CC 18/22_RL - SP 41 DI TIGLIETO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DI SOSTEGNO DEL CIGLIO DI VALLE AL KM 2+400 IN
COMUNE DI ROSSIGLIONE

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 - Documenti contrattuali

1. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio, dal Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n.49,

Nel caso di affidamento diretto con o senza consultazione di più operatori economici

dei seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati

- Il capitolato speciale d'appalto;
- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il computo metrico estimativo;

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

ART. 3 - Ammontare del contratto

1. **L'importo contrattuale ammonta** a Euro (diconsi Euro.....), di cui:
Euro per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
Europer oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
2. Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d'asta del %.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
4. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.
5. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. eeeee) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
6. I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ART. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 5 - Modifica del contratto

1. Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 nei casi previsti all'art. 6 del presente Contratto.

ART. 6 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 29 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 4/2022 convertito in Legge 25/2022 si applica la revisione dei prezzi qualora le variazioni dei prezzi, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a revisione del prezzo, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e in misura pari al 50% di detta eccedenza.
- 2. La revisione prezzi si applica esclusivamente alle quantità ancora da eseguirsi.**
3. Non è possibile in ogni caso apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto ai sensi del terzo periodo dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016
- 4. La revisione dei prezzi non si applica nell'anno solare di presentazione dell'offerta.**
- 5. La revisione dei prezzi non si applica ai lavori da eseguirsi nei 180 giorni solari successivi al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.**
6. L'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante tramite PEC apposita istanza di revisione prezzi, entro 15 giorni dall'approvazione del Prezzario Regione Liguria applicabile al contratto di cui trattasi sulla base di quanto indicato ai commi precedenti.
7. Nel caso in cui all'approvazione del Prezzario Regione Liguria ricorrano le condizioni di cui al comma 4 e 5, l'istanza dovrà essere presentata con le stesse modalità di cui ai commi precedenti entro 15 giorni dalla maturazione delle condizioni che consentono la richiesta di revisione.
8. L'istanza dovrà contenere l'indicazione dei prezzi per i quali l'Appaltatore richiede la revisione e la relativa quantificazione.

9. La revisione dei prezzi sarà effettuata dal Direttore dei Lavori valutando per ciascun prezzo contrattuale la differenza tra la medesima voce riscontrata nel Prezzario Regione Liguria di cui al punto 6 e quello impiegato per la redazione del progetto posto a base di gara.
- Qualora tale differenza risulti superiore al 10%, la parte eccedente al 10% sarà valutata per il 50%. Il prezzo revisionato sarà ottenuto incrementando o decrementando il relativo prezzo di cui all'elenco prezzi unitari di gara con la differenza così come individuata ai precedenti periodi del presente comma. Il prezzo revisionato è da assoggettarsi al ribasso d'asta contrattuale.
10. Nel caso non sia possibile reperire nel Prezzario Regionale aggiornato la medesima voce si procede all'aggiornamento dell'analisi del prezzo contrattuale avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli del Prezzario Regione Liguria aggiornato di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Qualora i prezzi elementari non siano presenti nel Prezzario aggiornato sarà onere dell'Appaltatore provare l'entità dei costi sostenuti mediante fatture pagate per l'acquisto di materiali o il nolo di mezzi oppure, nel caso di tipologie di lavori non ancora realizzati, mediante dichiarazioni dei fornitori.
- E' onere del Direttore dei Lavori la verifica della congruità della documentazione giustificativa presentata dall'Appaltatore, ferma la facoltà di procedere ad autonome indagini di mercato.
12. Nei casi indicati al comma 10 e 11 si applica, per la revisione del prezzo, la stessa procedura di cui al comma 9.
13. Il Direttore dei Lavori provvede alla redazione di apposito verbale di revisione prezzi che dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e alla tempestiva trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento cui spetta l'approvazione e la verifica, nel caso di aumento dell'importo complessivo, della disponibilità delle somme necessarie nel quadro economico dell'intervento.
14. I prezzi così revisionati diventano i prezzi di riferimento e sono inseriti negli stati di avanzamento lavori successivi, salve ulteriori successive revisioni prezzi da effettuarsi con riferimento al prezzario impiegato per la redazione del progetto posto a base di gara.

15. Fermo quanto previsto ai commi 6 e 7, i lavori già eseguiti nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la sottoscrizione del verbale di revisione dei prezzi saranno ammessi in contabilità con il prezzo revisionato, fermo quanto previsto dal comma 17. Nel caso in cui per i predetti lavori sia stato già emesso stato di avanzamento lavori si provvederà a rettifica nel primo stato di avanzamento lavori utile.
- 16. Gli eventuali nuovi prezzi concordati con apposito verbale nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.M. 49/2018 non potranno essere assoggettati a revisione nell'anno solare di sottoscrizione del verbale e comunque prima che siano trascorsi 180 giorni solari.**
17. Il Direttore Lavori procederà alla revisione dei prezzi valutando solo la parte di lavori eseguita nel rispetto del cronoprogramma salvo i casi in cui il mancato rispetto non dipenda da fatti imputabili all'Appaltatore.
18. Fino al 31 dicembre 2023, e in riferimento alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzioni, si applica quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 29 della legge 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022.
19. Nel caso di applicazione della procedura di compensazione, di cui al punto 18 del presente articolo, a prezzi di materiali da costruzione ricompresi in prezzi già oggetto di revisione secondo le modalità di cui al presente articolo, quanto dovuto all'Appaltatore sarà valutato al netto di quanto già riconosciuto nell'ambito della revisione prezzi.
20. Ai fini del presente art. l'anno solare è da intendersi secondo parere MIMS 1580/2022.

ART. 7 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d'urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo comma 8)

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna (*se parziale aggiungere* parziale), che qui si intende integralmente riportato.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal *Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 8 - Modalità e termini di collaudo

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35

I lavori oggetto dell'appalto sono soggetti a Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, deve aver luogo entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

4. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ART. 9 - Riserve

1. Il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.
2. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
3. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa appaltatrice per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa appaltatrice. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
5. Se l'impresa appaltatrice firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Amministrazione Contraente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante deve riconoscere all'impresa appaltatrice.
6. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa appaltatrice, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che

le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.
8. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
9. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono

ART. 10 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
2. La direzione del cantiere è assunta da, abilitato/i secondo le previsioni

e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

ART. 11 - Subappalti e subcontratti

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.
2. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:
3. L'Appaltatore e il subappaltatore rispondono solidamente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.
4. Il Subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale
5. L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, quanto richiesto dalla normativa vigente e in particolare la seguente documentazione
 - a) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
 - b) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
 - il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 14 art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 9 luglio 2021, n. 108;

- l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto ai quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
 - nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 c 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
 - apposita clausola con cui le parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- c) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- d) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell'art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso.

7. Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per

essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
2. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale (inclusa la Cassa Edile ove richiesta), assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
4. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 105 c.8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 49 del Dlgs 77/2021 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 13, lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
8. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

ART. 13 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

1. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto terzi; guardiania dei cantieri; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

ART. 14 - Clausole di legalità

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo: <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto, a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra) di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di

comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

2. In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;
3. Attraverso il seguente link : <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida Whistleblowing", eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

ART. 15 - Garanzie - Polizze assicurative

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 l'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva , per una somma garantita pari a € , giuste le riduzioni di legge.

solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto - sostituire il punto 1 del comma successivo con il seguente

L'Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le caratteristiche indicate nello schema di contratto.

2. L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le

seguenti garanzie:

a) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, **la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs

50/2016, con le seguenti caratteristiche

- Committente: Città Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: *è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa*;
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
- **Garanzia "manutenzione estesa"** per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)

Responsabilità Civile: Euro 500.000,00

- b) una **garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione** concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) una **cauzione** o una **garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo**, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

ART. 16 - Contabilità e pagamenti

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.
2. L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore l'**anticipazione** del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancario o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati

pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla Stazione Appaltante, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto

5. L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore **pagamenti in acconto** al maturare di stato di avanzamento dei lavori di **importo**, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, **non inferiore a 80.000,00€**.
6. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta a titolo di graduale recupero della medesima.
7. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Ai sensi dell'art. 113-bis del Dlgs 50/2016 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
8. Fermi restando i compiti del Direttore dei Lavori, l'esecutore può comunicare all'Amministrazione il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
9. Il Direttore dei Lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della relativa comunicazione, salvo quanto previsto di seguito. In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque non oltre

sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, il quale procede al pagamento.

10. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
11. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
12. **L'ultima rata di acconto** verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che *l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90%* (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.
13. **Il conto finale dei lavori** è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
14. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
15. Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

16. Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, *l'Appaltatore dovrà comunicare*, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, *la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso*, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:
- a) *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
 - b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.
17. Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 15 del presente contratto.
18. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.
19. L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale.
20. Le **fatture** dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP e l'importo. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
21. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice

ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

22. La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.
23. Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.
24. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
25. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

ART. 17 - Tracciabilità dei pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni

dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

3. Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
4. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.
6. L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.
7. L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
8. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

ART. 18 - Penali

1. L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

a) penale pari all' 0.50 (zero/50) per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
- alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

b) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori;

c) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

2. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

3. Ai sensi dell'art. 113 bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per ritardati

adempimenti di cui a tutti i punti precedenti non potranno superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

.

ART. 19 - Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 - grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
 - grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma;
 - gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori; violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 11 – subappalto del presente contratto;
 - violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
 - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

- inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
 - la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
 - in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
3. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 20 - Recesso

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ART. 21 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

ART. 22 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
3. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, elaborati grafici, relazioni specialistiche, CSA, Computo Metrico Estimativo, Elenco prezzi unitari. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

ART. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
2. La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

ART. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione,

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n.49.

ART. 25 - Elezione del domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Via , presso la sede dell'Impresa. *(Se la ditta ha "sede" nel Comune "sede" della Stazione appaltante)*

ovvero (Se la ditta non ha "sede" nel Comune "sede" della Stazione appaltante)

presso l'Ufficio della Direzione Lavori

presso gli uffici dell'Amministrazione

presso lo studio di un professionista (o società legalmente riconosciuta) nel comune dove ha sede la Direzione Lavori.

2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta di bollo sarà assolta mediante.....
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Nel caso di scrittura privata

1. Il presente contratto, redatto in forma di **scrittura privata** non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.